

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Maurizio Agustoni
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 9 settembre 2021 n. 93.21 Imparare la musica in Ticino, una scelta per pochi?

Signore deputate e signori deputati,

l'atto parlamentare in oggetto, richiamando l'art. 67a della Costituzione federale, interroga il Consiglio di Stato sulle misure messe in atto per garantire l'accesso ad una formazione musicale di qualità per tutti i giovani che lo desiderano. Solleva al proposito il tema del finanziamento pubblico alle scuole di musica presenti sul territorio ticinese a confronto con la prassi vigente negli altri Cantoni, sulla base dei dati emersi da uno studio condotto dall'Associazione svizzera della Scuole di musica (ASSM) nel 2020.

Prima di entrare nel merito delle domande poste vanno fatte alcune premesse. Innanzitutto va osservato che oggetto dell'interrogazione è la formazione alla pratica di uno strumento musicale o della voce, prestazione tipicamente offerta dalle scuole di musica o dai cori. Non va però dimenticato che la scuola dell'obbligo e in parte anche postobbligatoria prevede lezioni di educazione musicale per tutti gli allievi, inserite nel piano di studio regolare o nelle opzioni, impartite da docenti qualificati. Pure non va dimenticato che alle scuole medie superiori gli allievi hanno anche la possibilità di imparare a suonare alcuni strumenti musicali e di cantare in un coro.

In secondo luogo, affrontare il tema del promovimento della formazione musicale sancito dall'art. 67a della Costituzione federale basandosi soltanto sui dati relativi alle fonti di ricavo delle scuole di musica (rilevamento statistico dell'ASSM) arrischia di semplificare e limitare la disamina della tematica qui in esame. Oltre ad escludere l'educazione musicale scolastica dal ragionamento, non trovano spazio in questo approccio i contesti bandistici e corali, come pure la promozione dei talenti tramite le scuole preprofessionali. In terzo luogo va precisato che nel Cantone Ticino i contributi pubblici sono erogati solamente per gli allievi al di sotto dei 20 anni, in linea con l'art. 67a della Costituzione che sancisce la promozione della formazione musicale in particolare a favore dell'infanzia e della gioventù. In altri Cantoni svizzeri il finanziamento delle scuole di musica è generalizzato (ne è oggetto la scuola di musica stessa), indipendentemente dall'età degli allievi. Pertanto, poiché il panorama dei contributi pubblici alle scuole di musica riconosciute si presenta estremamente variegato e diverso da Cantone a Cantone, un paragone intercantonale che non consideri anche i differenti meccanismi di contribuzione risulta incompleto.

Infine va rilevato che per determinare le fonti di finanziamento delle scuole di musica il rapporto dell'ASSM (grafico a pag. 9) prende in considerazione le voci di ricavo che compaiono sul conto economico delle singole scuole suddivise in contributi cantonali, contributi comunali e quota a carico delle famiglie (tasse di iscrizione). La statistica non tiene quindi conto di un dato rilevante per il Ticino, ovvero dei contributi diretti alle famiglie degli allievi che frequentano le scuole di musica erogati dai Comuni e rimborsati in ragione di un terzo dal Cantone ai singoli Comuni erogatori.

Fatte queste premesse, rispondiamo alle domande poste:

1. Il Consiglio di Stato quali passi ha intrapreso per concretizzare l'art. 67a della Costituzione federale?

Una formazione musicale di qualità è già garantita a partire dalla scuola elementare a tutti gli allievi della scuola dell'obbligo, i quali ricevono una prima educazione musicale già in giovane età. Per chi desidera avere un ulteriore contatto con la musica e avvicinarsi anche nel tempo libero alla pratica di uno strumento, il Cantone, attraverso la legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e il regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014, elargisce contributi diretti alle scuole di musica riconosciute e rimborsa ai Comuni un terzo della loro spesa a favore di contributi alle tariffe a carico di famiglie e allievi fino a 20 anni che frequentano scuole di musica riconosciute. In precedenza il sostegno alle scuole di musica tramite decisioni dirette inerenti al Fondo Swisslos era meno strutturato, quantitativamente meno importante e non contemplava il rimborso parziale dei Comuni.

Oltre a questo, il Cantone elargisce contributi puntuali a realtà musicali presenti sul territorio, per esempio contributi annuali alla Federazione Bandistica ticinese (fr. 200'000.- annui) e a diverse associazioni corali per ragazzi e giovani attive sul territorio. Non da ultimo, il Cantone Ticino sostiene giovani musicisti di talento, attraverso contributi alle scuole preprofessionali e ad associazioni che promuovono incontri tra giovani musicisti di livello internazionale, nonché partecipa a programmi federali di promozione quali Gioventù e Musica (G+M).

2. A quanto ammonta il contributo degli enti pubblici ticinesi (Cantone + Comuni) a favore delle scuole di musica riconosciute?

Il contributo cantonale è erogato secondo i criteri di cui all'art. 26 del Regolamento della legge sul Sostegno alla cultura.

Nell'anno 2020 il contributo cantonale diretto a favore delle 11 scuole di musica riconosciute ammontava a fr. 805'500.-. Il contributo comunale diretto alle famiglie si attestava a fr. 314'548.-, di cui un terzo è stato rimborsato dal Cantone ai 45 Comuni ticinesi che ne hanno fatto richiesta per un importo di fr. 104'849.-. Dunque il contributo totale pubblico a favore della formazione musicale presso le scuole di musica riconosciute nell'anno 2020 è stato di fr. 1'120'048.-, di cui fr. 910'349.- da parte del Cantone e fr. 209'699.- da parte dei Comuni, elargito per 2'641 allievi al di sotto dei 20 anni, per un contributo medio per allievo di fr. 424.-.

3. È corretto quanto affermato nel rapporto 2020 dell'Associazione svizzera delle scuole di musica secondo cui il Ticino sarebbe, di gran lunga, il Cantone nel quale gli enti pubblici contribuiscono meno alla formazione musicale dei giovani?

I dati presentati dall'ASSM mostrano unicamente le voci di ricavo delle scuole di musica in un confronto intercantonale, con la suddivisione delle voci di ricavo presenti sul conto economico delle scuole in contributi ricevuti dal Cantone, contributi ricevuti dai Comuni e tasse di iscrizione degli allievi. Secondo i dati riportati, le 8 scuole di musica ticinesi che hanno partecipato al sondaggio hanno dichiarato che il 75% dei loro ricavi deriva dalle tasse pagate dagli allievi, il 18% dai contributi cantonali e il 3% da contributi dei Comuni. Il dato del contributo cantonale si attesta poco al di sotto della media intercantonale (21%), ma la raggiunge se si considera il rimborso ai Comuni di un terzo del loro impegno finanziario. È invece il dato dei contributi comunali ad essere molto al di sotto della media di riferimento (42%). Dall'esiguità di quest'ultimo dato discende il saldo elevato inerente alla quota a carico delle famiglie ticinesi (75%).

Vanno considerati comunque i due fattori di cui si è già detto in premessa. Da un lato nelle rette pagate dagli allievi sono comprese quelle di giovani adulti o adulti al di sopra dei 20 anni (dai dati complessivi riportati nello studio essi costituiscono mediamente il 6.8% degli iscritti alle scuole di musica svizzere), per i quali in Ticino le scuole di musica non ricevono contributi. D'altro lato, per quel che riguarda i contributi erogati dai Comuni, il dato non considera i rimborsi effettuati dai Comuni non alle scuole di musica ma alle famiglie degli allievi, poiché le scuole di musica registrano esclusivamente i contributi che percepiscono direttamente. Confrontando i dati inerenti alle erogazioni notificate dai Comuni e togliendo il rimborso cantonale, i sostegni comunali alle famiglie degli allievi superano comunque di poco i 5 punti percentuali, che aggiunti al 3% rilevato dallo studio porta ad un impegno comunale del 8%.

Dai dati in possesso del DECS, si riscontrano differenze sostanziali nell'erogazione di contributi da parte dei Comuni, ma anche all'interno dello stesso Comune: si richiama per esempio il caso di Locarno, dove delle due scuole riconosciute presenti sul territorio (e che hanno partecipato al sondaggio ASSM) solo una riceve contributi comunali.

Nel confronto intercantonale le modalità di finanziamento del settore divergono tra i diversi Cantoni e i Comuni, ciò che rende difficile tracciare in modo corretto e completo il flusso dei finanziamenti. Prendendo ad esempio Lucerna si può notare che il finanziamento cantonale alle scuole di musica copre una quota proporzionalmente simile a quella del nostro Cantone (18%), ma che i Comuni versano contributi per il 48%. A sua volta il Cantone di Basilea Campagna non contribuisce direttamente al finanziamento delle scuole di musica, ma sono i Comuni ad essere responsabili del finanziamento delle scuole di musica insieme ai mezzi forniti dalle famiglie; tuttavia, la partecipazione finanziaria da parte del Comune deve essere almeno del 66%.

4. In Ticino quali strumenti e misure sono presenti per consentire anche le famiglie meno abbienti di offrire ai loro figli una formazione musicale di qualità?

La scuola dell'obbligo e in parte anche postobbligatoria prevede lezioni di educazione musicale per tutti gli allievi, inserite nel piano di studio regolare o nelle opzioni, impartite da docenti qualificati. Alle scuole medie superiori gli allievi hanno pure la possibilità di imparare a suonare alcuni strumenti musicali o di cantare nel coro.

Per i giovani provenienti da famiglie meno abbienti che volessero approfondire la formazione musicale nel tempo libero i comuni hanno la facoltà, se erogano i loro contributi alle famiglie degli allievi delle scuole di musica riconosciute, di differenziare il

contributo e aumentarlo per determinate soglie di reddito o per i beneficiari di prestazioni sociali. Il Cantone, come detto, rimborsa un terzo delle spese sostenute dai comuni per i contributi versati alle famiglie che mandano i propri figli ad una scuola di musica riconosciuta. Il rimborso è stato introdotto nel 2015 proprio per incitare i Comuni a prevedere sostegni diretti alle famiglie in base a criteri decisi autonomamente dai Comuni stessi.

5. In Ticino quali criteri qualitativi e organizzativi sono stati introdotti per il riconoscimento delle scuole di musica? Questi criteri sono equiparabili a quelli presenti negli altri Cantoni?

Il regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014, al capitolo nono "Promozione dell'insegnamento musicale", definisce all'art. 25 i criteri organizzativi e di qualità per permettere alle scuole di musica di essere riconosciute dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e per poter richiedere in tal modo il contributo cantonale.

Per richiedere il riconoscimento il regolamento (art. 25 cpv. 2) stabilisce che le scuole di musica debbano:

- a) avere una personalità giuridica propria e una sede idonea alle loro attività;
- b) avere da almeno due anni un minimo di 100 allievi residenti in Ticino di età inferiore a 20 anni (di seguito allievi computabili);
- c) offrire l'insegnamento impartito da docenti qualificati;
- d) offrire un volume di attività annuale per allievo della durata di almeno 17 ore effettive di lezioni individuali, oltre ad attività di musica d'insieme e lezioni collettive di teoria; per le scuole corali, il volume minimo di attività annuale deve corrispondere almeno a 51 ore effettive di lezioni corali;
- e) erogare salari per i docenti non inferiori alla retribuzione oraria prevista per i docenti supplenti di scuola elementare, tenuto conto di un impegno settimanale pari a 28 ore-lezione;
- f) prevedere per un'ora di lezione (60 minuti) una tariffa a carico degli utenti non superiore al 150% della retribuzione lorda oraria dei docenti;
- g) avere un dispositivo di conduzione didattica e amministrativa professionale.

Inoltre, l'art. 25 cpv. 3 fa riferimento a criteri qualitativi per ottenere il riconoscimento: le scuole di musica devono presentare al Dipartimento il percorso standard previsto annualmente per i propri allievi che deve essere allestito, applicato e costantemente aggiornato con la supervisione del responsabile didattico designato dalla scuola.

Il Dipartimento verifica periodicamente, attraverso controlli effettuati regolarmente dai servizi preposti della Divisione della cultura e degli studi universitari, le condizioni per il mantenimento del riconoscimento, come esplicitato all'art. 25 cpv. 4.

6. Il Consiglio di Stato, nella misura in cui sia stato riscontrato un divario con gli altri Cantoni - sia in termini di accessibilità delle scuole di musica, sia in termini qualitativi - intende adottare dei provvedimenti per favorire l'accesso del maggior numero di giovani a una formazione musicale di qualità? Se sì, quali?

Per quanto riguarda la qualità dell'insegnamento musicale, le disposizioni per il riconoscimento delle scuole di musica, compresi i criteri qualitativi, garantiscono un insegnamento di elevata qualità proposto da docenti qualificati. In un documento redatto

RG n. 5178 del 20 ottobre 2021

dalla stessa ASSM nel novembre del 2019 sono riportate le disposizioni nei singoli Cantoni riguardo ai requisiti che devono avere i docenti delle scuole di musica. Tutti i Cantoni, compreso il Cantone Ticino, richiedono la certificazione di qualifiche professionali di livello alto per i docenti (con alcune deroghe per strumenti particolari o folkloristici).

Come esposto più sopra, le attuali misure intraprese per promuovere una formazione musicale di qualità comprendono svariati ambiti e coprono un ventaglio di opportunità: l'educazione musicale nelle scuole dell'obbligo e in parte postobbligatorie, il finanziamento diretto delle scuole di musica riconosciute e alle famiglie degli allievi, i contributi versati alle associazioni dilettantistiche (come i cori o le bande), i contributi per le scuole preprofessionali, i contributi per incentivare giovani talenti.

Da quanto precede risulta comunque evidente che, se il contributo cantonale è mediamente in linea con quello medio intercantonale, il contributo dei Comuni ticinesi è invece complessivamente molto al di sotto della media. Un intervento per aumentare significativamente questa quota di finanziamento comunale è senz'altro pensabile, ma arrischia di confrontarsi con le resistenze locali in nome dell'autonomia. Va pur detto che, malgrado il rimborso cantonale ai Comuni di un terzo degli aiuti comunali alle famiglie, che quando introdotto intendeva proprio stimolare i Comuni a fare la loro parte, la maggioranza dei Comuni ticinesi dai dati in nostro possesso non eroga contributi (nel 2020 i Comuni che hanno ottenuto un rimborso dal Cantone erano 45). In questo senso si concorda con gli interroganti sulla necessità di misure adeguate ed efficaci per coinvolgere i Comuni in modo più propositivo e con maggiori investimenti nel settore. Lo scrivente Consiglio si farà comunque parte attiva nel tematizzare la questione presso le rappresentanze degli enti locali, invitando i Comuni ad agire laddove non sono attivi, rispettivamente a fare di più dove l'intervento risulta insufficiente.

Un aspetto che il DECS ha più volte sottolineato come uno strumento importante è l'aggregazione delle scuole di musica in scuole più grandi che erogano servizi su più sedi territoriali. In questo modo anche scuole che da sole sarebbero troppo piccole (con un numero di allievi al di sotto di 100) possono ottenere il riconoscimento; inoltre l'aggregazione di più scuole permette di contenere i costi amministrativi e di gestione, di evitare ridondanze di corsi offerti e, non da ultimo, permetterebbe un coordinamento più efficace dei contributi erogati sia dal Cantone sia dai Comuni. Peraltro, la creazione di scuole di musica regionali con più sedi, frutto dell'aggregazione di scuole comunali di piccole dimensioni, è, sempre secondo l'indagine condotta dall'ASSM, una tendenza già in atto nella maggior parte dei Cantoni.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 10 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri